

COPIA



COMUNE DI QUART
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **venti** e minuti **trenta**, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato con determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, notificati ai due capigruppo dal Messo Comunale e tramite mail a tutti i Consiglieri, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica ed in Prima convocazione. La seduta si è svolta presso la sala riunioni dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius per ragioni di tutela della salute pubblica, al fine di garantire il distanziamento di sicurezza tra i componenti in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica del virus COVID-19.

Risultavano presenti le seguenti persone:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
ACHERON Eugenio - Sindaco	Sì	BRULARD Jean Paul - Consigliere	Sì
DESANDRE' Cristina - Consigliere	Sì	ZOSO Ginetto Valter - Consigliere	Sì
FIORI Paolo - Consigliere	Sì	BERGAMASCO Manuela - Consigliere	Sì
ZANARDI Milena - Consigliere	Sì	CHAUSSOD Bruno - Consigliere	Sì
GIOVINAZZO Severino - Consigliere	Sì	BERTHOLIN Fabrizio - Consigliere	Sì
HERIN Silvano - Consigliere	Sì	MAGLIANO Federica - Consigliere	No
PALLUA Bruno - Consigliere	Sì	D'HERIN Sonia - Consigliere	Sì
DUFOUR Cinzia - Consigliere	Sì		
LALE DEMOZ Massimiliano - Consigliere	Sì		
Totale Presenti:			15
Totale Assenti:			1

Il Presidente comunica che i Consiglieri assenti sono giustificati.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Anna LONGIS.

Il Signor PALLUA Bruno PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

Parere in merito alla regolarità contabile: favorevole	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO FINANZIARIO E CONTABILE F.to (Carla BIONAZ)
--	---

Parere in ordine alla legittimità: favorevole	IL SEGRETARIO F.to (Dott.ssa Anna LONGIS)
---	--

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATA la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 106, comma 3-bis che dispone, tra l'altro la proroga al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) prevedendo, di fatto, l'accorpamento di IMU e TASI con la conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 della legge 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 settembre 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 della legge 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	Esclusi dall'IMU 5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 della legge 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste al legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla

determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della deliberazione di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di deliberazione non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

CONSIDERATO che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla legge 160/2019;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 della legge 160/2019, ovvero entro il 30 settembre 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11 febbraio 2019 con la quale si determinavano, fra l'altro, le aliquote IMU e TASI come segue:

IMU

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	Esclusi dall'IMU

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	0,8 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, eccetto i fabbricati produttivi di categoria D	0,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,40 per mille

CONSIDERATO che l'accorpamento delle aliquote IMU e TASI comporterebbe la loro rideterminazione come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	4,80 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,80 per mille
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	8,00 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,10 per mille
Altri fabbricati	8,40 per mille

UDITA la relazione del Sindaco sull'opportunità, per l'anno 2020, di diminuire la pressione fiscale sui cittadini al fine di mitigare gli effetti economici negativi determinati dalla pandemia causata dal COVID-19 provvedendo ad una riduzione delle aliquote pari al valore delle aliquote TASI approvate nel 2019 in modo da agevolare in modo trasversale tutti i proprietari di immobili (esclusi quelli di categoria D riservati allo Stato) senza gravare particolarmente sui lavori degli uffici, riducendo al minimo il costo dell'operazione;

SENTITO il consigliere Bruno CHAUSSOD condividere la proposta della maggioranza consiliare di ridurre le aliquote dell'IMU per l'anno 2020 del valore pari alle aliquote TASI applicate nell'anno 2019;

RITENUTO che il Comune ha la facoltà di diminuire le aliquote sopra citate ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs 446/97 che, nel disciplinare l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti locali pone soltanto tre limiti per l'individuazione e la definizione:

- delle fattispecie imponibili
- dei soggetti passivi
- dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RITENUTO, quindi, di poter fissare le aliquote IMU per l'anno 2020 come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	azzerato
Terreni agricoli	azzerato
Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille
Altri fabbricati	7,60 per mille

CONSIDERATO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla legge 160/2019;

PRESO ATTO che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione consiliare permanente Affari Generali nella propria seduta del 27 luglio 2020, che ha espresso parere favorevole in merito;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28 luglio 2020;

VISTO il parere in merito alla **regolarità contabile**, reso dal **Responsabile dell'Ufficio Associato finanziario e contabile** ai sensi degli articoli 49bis, comma 2 della legge regionale

7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”, 32 comma 4 dello Statuto e 5 comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal **Segretario in ordine alla legittimità**, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta*” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”;

VISTO il vigente statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 15
Consiglieri votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari nessuno
Astenuti: nessuno

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all’IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019, ed immobili equiparati all’abitazione principale	Esclusi
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite Art. 1, comma 740 Legge 160/2019	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	azzerato
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	azzerato
Terreni agricoli	azzerato

Aree edificabili	7,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,60 per mille
Altri fabbricati	7,60 per mille

DI DARE ATTO che le aliquote dell'IMU 2020 approvate con il presente atto risultano compatibili con quelle minime e massime definite dalla legge 160/2019;

DI RISERVARSI, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

DI DARE ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale, nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio Associato Tributi.

NC/AL

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PALLUA Bruno

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, nel sito istituzionale di questo Comune, come previsto ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 a partire dal 04/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Quart, 04/08/2020

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, modificata dalla l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, il primo giorno di pubblicazione.

Quart, 04/08/2020

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Anna LONGIS

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Quart, 04/08/2020

IL SEGRETARIO
